

## **NOTE DI FEDERCANAPA** **Relative all'audizione del 19 maggio 2021**

Nel corso degli ultimi 60 anni sono stati identificati e isolati numerosissimi principi attivi presenti nella pianta di canapa (*Cannabis sativa L.*), tra cui oltre 140 cannabinoidi, una famiglia di composti chimici, molti dei quali presentano importanti proprietà farmacologiche e nutraceutiche. Di questi composti solo due,  $\Delta^9$ -THC e  $\Delta^8$ -THC, sono considerati stupefacenti, ossia in grado di modificare lo stato psico-fisico di un soggetto. Tra i cannabinoidi non stupefacenti, il più conosciuto e diffuso è il CBD (cannabidiolo), che ha dimostrato di avere importanti proprietà farmacologiche, tra cui quella antinfiammatoria, antiossidante, antiepilettica. Proprio dal rapporto tra THC e CBD presenti nell'infiorescenza, è possibile distinguere una pianta da fibra da una drogante.

Viene considerata canapa industriale una pianta contenente livelli piuttosto alti di CBD e livelli molto bassi di THC, che in Europa sono accettati fino allo 0,2%.

In seguito a una revisione del dossier Cannabis alla luce di queste nuove conoscenze, condotta dal Comitato di esperti sulle droghe dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il segretario dell'OMS ha raccomandato nel 2018 l'Onu di eliminare gli estratti a base di CBD dalle tabelle delle sostanze stupefacenti contenute nella Convenzione Unica del 1961.

Sulla base delle nuove evidenze scientifiche si è sviluppato nell'ultimo quinquennio un grande mercato legale per gli estratti di CBD, e di altri cannabinoidi non psicotropi, in diversi settori connessi al cosiddetto health care: farmaceutica innanzitutto, ma anche cosmesi, alimentare (integratori e Novel Food) e pet food. Ulteriore mercato riguarda gli articoli succedanei del tabacco – sigari, sigarette, sigarette elettroniche a base di CBD – che in Belgio ad esempio sono legalizzati purché abbiano un contenuto di THC inferiore allo 0,2%.

Protagonisti del mercato degli estratti di CBD - che cresce dal 2016 al ritmo del 32% annuo e che ha raggiunto nel 2019 il valore di 1,2 miliardi di \$ (dati *Tecnavio*) - sono Canada, Stati Uniti, Cina e Regno Unito.

Anche in Europa il mercato è in rapida crescita, soprattutto dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 19 novembre 2020 (causa C-663/18), che ha imposto alla Francia il dissequestro di una partita di sigarette elettroniche al CBD, prodotte legalmente in Repubblica Ceca. La Corte di Strasburgo dichiara infatti che *"il CBD di cui trattasi nel procedimento principale (ossia estratto dalla pianta intera) non costituisce uno stupefacente, ai sensi della convenzione unica"* (art.76 della sentenza) e che *"il divieto di commercializzare il CBD legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi"* viola il principio della libera circolazione delle merci ai sensi degli articoli 34 e 36 TFUE (art.78 della sentenza). In seguito a questa sentenza, anche la Commissione Europea ha dichiarato che il CBD non è droga e che può essere quindi qualificato anche come alimento.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dichiarazione del portavoce della Commissione per la Salute Pubblica la Sicurezza degli Alimenti Stefan Keersmaecker

Il Parlamento francese a sua volta sta lavorando a una riforma dell'attuale legislazione sulla canapa.

In Italia gli investimenti industriali nella canapa a uso alimentare, cosmetico o salutistico sono tuttora ostacolati dalle incertezze a livello giurisprudenziale e ministeriale nell'interpretazione dell'attuale normativa. In particolare, allo stato attuale del dibattito giuridico, non è chiaro se la pianta di canapa industriale, così come definita dalla L. 242/2016, possa essere utilizzata nella sua interezza, come dichiara la sentenza della CGE, e non solo limitatamente ai semi e agli steli.

Le barriere all'utilizzo della pianta di canapa in tutte le sue parti penalizza le capacità competitive e la redditività delle attività agricole e industriali in Italia ed espone concretamente al paradosso di un mercato nazionale in cui avranno diritto di libera circolazione articoli di importazione, la cui produzione non è consentita in Italia.

Per superare questa impasse, dato che l'Italia già dispone di un buon dispositivo normativo per quanto riguarda la canapa industriale, che a nostro parere va semplicemente perfezionato, è sufficiente una modifica all'art 2, comma 3, che riconosca come lecito l'uso della canapa, composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, come biomassa in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata non solo ai fini energetici, ma anche ai fini industriali e commerciali dei settori elencati al comma 2 dello stesso articolo e con contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa non superiore ai limiti di legge”.

Inoltre, per consentire la conoscenza adeguata e la trasparenza delle attività di coltivazione di canapa in Italia, sarebbe opportuno a nostro parere prescrivere all'art. 2, comma 1, la comunicazione obbligatoria alle forze dell'ordine dell'avvenuta semina.